



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N. 305 DEL 21/04/2026 REG. GENERALE
N. 76 DEL 21/04/2026 REG. SERVIZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "DIAMANTE" CON SEDE IN GUASILA, PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE RIVOLTI IN FAVORE DELLA CITTADINANZA TUILESE. _CIG BB50987BA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO il D.Lgs. 267/00, con particolare attenzione all'art. 109, comma 2, inerente l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei servizi nei piccoli comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 23.01.2024 e n. 2 del 29.12.2025 di nomina dell'Ass. Soc. Alessandro Pilloni quale Responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale e del suo sostituto in caso di assenza;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale n. 525/2023 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Silvia Randazzo Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 nell'ambito del Settore Servizi Sociali;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15.12.2025, e successive variazioni;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2026 attualmente vigente;

VISTO il PIAO 2026/2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.03.2026;

RITENUTO pertanto opportuno organizzare le seguenti attività applicando i seguenti criteri:

- predisposizione di progetti condivisi con l'utente interessato ai fini di favorire il reinserimento sociale dello stesso;
- dare avvio entro il mese di aprile 2026 ai progetti di inclusione sociale in favore di n. 2 cittadini residenti, individuati dall'Ufficio di Servizio Sociale;

ATTESO CHE:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,

- comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VISTA la proposta progettuale della Cooperativa Sociale "DIAMANTE" con sede in Guasila in Via della Resistenza n. 6 – P. Iva 03357050925, per la gestione di n. 2 progetti, che ha formulato il prezzo di € 5.000,00 iva inclusa;

RITENUTA la suddetta proposta economica confacente alle esigenze che l'amministrazione intende soddisfare;

DATO ATTO:

- che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara attribuito, al presente affidamento, dall'ANAC, che con D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 ha sostituito l'AVCP, su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: **BB50987BA3**;

RICORDATO che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, e che qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti, la presente determina di impegno e determina a contrarre si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3;

ATTESTATO, giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 4/2014, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Comune di Tuili;

ACQUISITO da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica ora vigenti;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle motivazioni esplicitate nella parte narrativa;

DI AFFIDARE alla Cooperativa Sociale "DIAMANTE" - Via della Resistenza n. 6 – Guasila – P. Iva 03357050925 la gestione dei progetti di reinserimento sociale in favore di n. 2 beneficiari residenti nel Comune di Tuili;

DI IMPEGNARE, per il suddetto affidamento, la spesa complessiva di € **5.000,00** Iva inclusa, sul cap. 4100.240.1 imp. n. 497/2026 del bilancio 2026/28, esigibile nell'anno 2026;

DI DARE ATTO CHE, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del T.U. n. 267/2000:

- il fine ed oggetto del contratto: affidamento gestione dei progetti di reinserimento sociale;
- forma di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma di stipulazione del contratto: la forma del contratto è quella commerciale, costituita dalla comunicazione di questa Amministrazione di avvenuto affidamento;
- le clausole ritenute essenziali: come da proposta economica;
- tracciabilità dei flussi finanziari: l'incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta legge n. 136/2010 l'affidamento è risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie ad esso inerenti siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

DI DARE ATTO CHE al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- Codice CIG: BB50987BA3;
- Codice Univoco Ufficio: RP7KLW;
- Oggetto dell'incarico: affidamento gestione dei progetti di reinserimento sociale;
- Affidamento: estremi della determinazione del Responsabile del Servizio Sociale;
- Qualora assoggettati alle disposizioni dettate dall'art. 17-ter del DPR n. 633/72, le fatture dovranno riportare sia l'importo dell'imponibile che dell'imposta IVA versate;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Finanziario per il seguito di competenza;

DI RILASCIARE il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 gg

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente
F.to: Ass. Soc. Alessandro Pilloni